

N. R.G. 75-1/2024 P.U.



Tribunale Ordinario di Fermo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

Il Giudice monocratico, Dott.ssa Sara Marzialetti,
nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e 67 C.C.I.I. promossa da:
ABDELYLAH RAOUAJ, nato in Marocco il 07.01.1965 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) Via
Corridoni n. 45 (c.f. RJABLY65A07Z330R) rappresentato e difeso giusta delega e procura in atti
dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente
domiciliato presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A, postata certificata:
avv.deborasenzacqua@pec.it);

e da

DANIELA CRIHANA, nata in Romania il 21.11.1977 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) via
Corridoni n. 45 (c.f. CRHDNL77S61Z129H), rappresentata e difesa giusta delega e procura in atti
dall'Avv. Debora Senzacqua del Foro di Fermo, C.F.: SNZDBR81D70D542Y, ed elettivamente
domiciliata presso la stessa in Fermo Viale Giuseppe Speranza n. 161/A (postata certificata:
avv.deborasenzacqua@pec.it);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: omologazione piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 65-66 e ss. CCCI.
Letto il ricorso per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiare depositato in data
15.11.2024 dai ricorrenti ed esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono nel comune di
Porto Sant'Elpidio (FM);

rilevato preliminarmente che:

- pende dinanzi al Tribunale procedura esecutiva immobiliare n. 155/22 R.G.E., avente ad oggetto la
vendita di immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio alla via Corridoni n. 45 (catastalmente via
Umberto I) e precisamente "appartamento uso abitativo posto al piano primo, censito al Catasto



Fabbricati del Comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 15, particella 550, subalterno 9, categoria A/2, classe 4, vani 3,5", che costituisce la casa familiare dei debitori;

rilevato che:

- con il ricorso gli istanti indicati in epigrafe hanno chiesto di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiare ex art. 66 e ss. CCII, in quanto trattasi di membri della stessa famiglia, per essere gli stessi coniugi conviventi;
- al ricorso è stata allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2 CCII;
- vista la relazione del Gestore della Crisi Avv. Adriano De Luna del 06.11.2024, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
- le parti istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII, dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero, non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (cfr. valutazione espressa dal Gestore della Crisi nella relazione, alla pag. 7);
- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, ben evincibile dalle verifiche e dalla ricostruzione effettuate dal Gestore della Crisi, stante una esposizione debitoria pari alla somma di euro € 183.809,08, mentre l'attivo disponibile proviene unicamente dalla " ... possibilità di accantonare mensilmente la somma di € 650,00, tenuto conto del reddito conseguito mensilmente dal sig. Abdelilah pari ad € 2.500,00 – unica entrata - e tenuto conto delle spese correnti mensili pari ad € 1.639,23" (cfr. pag. 19 della Relazione del Gestore della Crisi), trattandosi di reddito da lavoro dipendente, non suscettibile di aumento nel prossimo futuro, dovendo considerarsi altresì che la ricorrente sig.ra Crihana, casalinga, non percepisce alcun reddito, e che gli obblighi di mantenimento gravano sull'unico percettore di reddito, per essere il nucleo familiare costituito, oltre dagli odierni ricorrenti, dalle due figlie minori, omissis, nata il 14/12/2008 a Fermo, e omissis, nata il 24/08/2013 a Fermo, nonché dalla sig.ra omissis, madre della ricorrente, la quale in ogni caso percepisce una pensione di € 550,00 destinata integralmente alle necessità della stessa pensionata;



- quanto alle cause di indebitamento, le stesse sono da ricondursi alle infauste vicende lavorative del ricorrente, il quale in data 31.07.2011 è stato licenziato (cfr doc. 8 allegato alla relazione dell'OCC), a causa della forte crisi economica in cui versava la società datrice di lavoro poi fallita, per poi svolgere dal 2012 al 2018 soltanto lavori saltuari, periodo pertanto in cui ha maturato l'indebitamento relativo al mancato pagamento delle rate del mutuo già prima contratto per l'acquisto della prima casa, non essendo stato in grado, negli anni successivi, di ripianare la propria posizione debitoria, neanche dopo aver ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2018, atteso che lo stesso debitore, come sopra detto, è l'unico percettore di reddito del nucleo familiare;
- quanto al patrimonio immobiliare, i ricorrenti sono titolari, ciascuno per la quota di ½, del bene così descritto: "appartamento uso abitativo posto al piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Porto Sant'Elpidio al foglio 15, particella 550, subalterno 9, categoria A/2, classe 4, vani 3,5";
- pende dinanzi al Tribunale procedura esecutiva immobiliare n. 155/22 R.G.E., avente ad oggetto la vendita di detto immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio alla via Corridoni n. 45 (catastalmente via Umberto I) che costituisce la casa familiare dei debitori, procedura sospesa, sino alla data di conclusione del presente procedimento, con decreto del 12/12/2024;
- la proposta formulata dagli istanti prevede una soddisfazione del credito privilegiato vantato dalla Grogu SPV Srl nella misura del 31,552% (oltre al 6,56% delle spese legali, quale credito chirografario nei confronti della stessa Grogu SPV), del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nella misura del 100%, con il prosieguo della concessa definizione agevolata, dell'ulteriore credito dell'Agenzia delle Entrate nella misura del 74% e di quello vantato dalla Regione Marche in misura del 40,86%;
- i pagamenti previsti dal piano consentono altresì l'integrale pagamento delle spese per il compenso del legale che ha presentato il ricorso;
- la durata del piano è di anni 5 e mesi 6 (66 mesi) e la proposta formulata prevede che il sig. Abdelylah Raouaj mantenga la rateizzazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, di cui alla definizione agevolata già in atto, per il pagamento della complessiva somma di € 1.108,76, con le scadenze riportate nella agevolazione stessa, " ... mettendo a disposizione del creditore GROGU SPV SRL la somma di € 53.000,00 onnicomprensivi, composti da € 5.000,00 una tantum entro 45 giorni dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del secondo anno dall'omologa, € 4.500,00 una tantum al termine del terzo anno dall'omologa e da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 650,00 per un periodo di tempo pari a 60 rate" (cfr. pag. 13 della Relazione del Gestore della Crisi);
- a fronte del pagamento dei creditori nelle percentuali sopra indicate, i ricorrenti manterranno la proprietà dell'immobile sito in Porto Sant'Elpidio (FM) alla via Corridoni n. 45, che è la loro prima casa, nella quale vivono con le due figlie minori;



- con il citato decreto del 12/12/2024 sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70, commi 1-6, CCII ed in data 15 gennaio 2025 l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha altresì attestato, con detta comunicazione del 15.01.2025, che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;
- dall'esecuzione del piano si ipotizza fondatamente come il creditore Grogu Spv riesca ad ottenere una somma maggiore di quella derivante dalla vendita all'asta, considerate le notevoli spese della procedura esecutiva che verrebbero accantonate in prededuzione, apparendo verosimile prevedere che *“La prossima vendita senza incanto potrebbe, infatti, risultare deserta, con un ulteriore abbattimento del 25% in sede di successiva vendita, con ovvio incremento dei costi e con conseguente, ulteriore diminuzione della percentuale di soddisfazione del credito”* (cfr. . pag. 17 della Relazione del Gestore della Crisi), e tale maggiore convenienza della proposta deve ritenersi sussistente anche per i creditori Agenzia delle Entrate e Regione Marche;
- quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, si procederà alla liquidazione del relativo compenso, in conformità a quanto previsto dall'art. 71, comma 4, nel caso di integrale e corretta esecuzione del piano, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 71, comma 5 nel caso di revoca dell'omologazione;
- ricorrendo i presupposti di legge, può pertanto procedersi all'omologa;
- l'OCC dovrà in ogni caso risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni nello stesso contenute ex art. 71 comma 1, CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 70, comma 7, CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. del CCII, proposto da ABDELYLAH RAOUAJ, nato in Marocco il 07.01.1965 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) Via Corridoni n. 45 (c.f. RJABLY65A07Z330R), e da DANIELA CRIHANA, nata in Romania il 21.11.1977 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) via Corridoni n. 45 (c.f. CRHDNL77S61Z129H);

dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma 8 CCI;

DICHIARA



chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 -67 e ss. CCII,
disponendo la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC.

Così deciso in Fermo il 10 marzo 2025

Il Giudice

dott.ssa Sara Marzialetti

